

CONTRATTO DI LAVORO

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

PIAZZA SCIPIONI 1 – 37051 BOVOLONE

Provincia di Verona

C.F. 93264700233

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE, PER UN TOTALE DI 18 ORE
SETTIMANALI, PER L'INCARICO DI DIRETTORE DEL CONSIGLIO
DI BACINO VERONA SUD AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì 1 del mese di LUGLIO, in un ufficio
del Consiglio di bacino Verona Sud in Via Foro Boario n.8;

Richiamata la deliberazione di Comitato n. 7 del 7 maggio 2021 con la
quale è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione, ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del Direttore del
Consiglio di Bacino Verona Sud a tempo parziale e determinato presso
l'Ente;

Vista la deliberazione di Comitato n. 9 del 21 giugno 2021 di presa atto
del relativo verbale di selezione e della graduatoria della Commissione di
valutazione dell'incarico;

Vista la deliberazione di Comitato n. 9 del 21 giugno 2021 di proposta del
conferimento dell'incarico di direttore, a tempo determinato e parziale, ai
sensi dell'art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al dott. Gianni Biasi;

Vista la deliberazione di Assemblea n.6 del 22 giugno 2021 con la quale, a
seguito della proposta del Comitato, l'Assemblea dei Soci nomina

Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud, ai sensi dell'art.9 c.2 lettera c. della Convenzione istitutiva dell'Ente, il dott. Gianni Biasi.

Vista, altresì, la dichiarazione pervenuta al prot. n. 377 in data 27 maggio 2021 del dott. Gianni Biasi attestante l'assenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, tra il rappresentante dell'Ente, dott. Avv. Attilio Gastaldello, nato a Milano il 22/05/1962, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Verona Sud e il dott. Gianni Biasi, nato a San Giovanni Lupatoto (VR) il 07/02/1960 e residente a San Giovanni Lupatoto (VR) in Piazza Zinelli n. 1/39, c.f. BSIGNN60B07H924R, successivamente per brevità chiamato dirigente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e natura del contratto

1. Il Consiglio di Bacino Verona Sud, come sopra rappresentato, affida al dott. Gianni Biasi, che accetta, l'incarico di dirigente a tempo parziale a 18 ore settimanali e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato ai sensi dell'art. 12 del CCNL per il comparto Funzioni Locali, area della dirigenza, in data 17.12.2020 e dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'incarico è qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, costituito e regolato secondo le disposizioni contrattuali e di legge previste per il personale dipendente delle

amministrazioni del comparto Funzioni Locali.

Articolo 2

Prestazioni oggetto del contratto e modalità di svolgimento

1. Le funzioni riconosciute al dirigente sono quelle corrispondenti alla qualifica di Dirigente-Direttore, così come sono esemplificate negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Così come sancito dalle norme di riferimento, il dirigente è tenuto ad assicurare, con autonomia organizzativa ed operativa, nell'ambito degli incarichi che il Presidente andrà ad affidargli, l'ottimale gestione delle risorse assegnategli per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi, il cui mancato raggiungimento è fonte di responsabilità.

2. Il dirigente effettuerà un orario di lavoro di almeno 18 ore settimanali, autonomamente articolato in funzione dei risultati da perseguire, nel rispetto dell'orario definito dall'Ente e delle vigenti disposizioni. Il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Il dirigente dovrà, inoltre, essere disponibile, per esigenze straordinarie dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di lavoro concordato, senza diritto a recuperi o ad ulteriori compensi.

Articolo 3

Durata dell'incarico

1. L'incarico avrà durata di tre anni a decorrere dal 01/07/2021 fino al 30 giugno 2024, con la possibilità di eventuale rinnovo di pari periodo.

Articolo 4

Retribuzione

1. Il trattamento economico, compresi gli oneri riflessi ed indennità di posizione e risultato, è attribuito con riferimento alla qualifica dirigenziale, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali è così determinato:

- Minimo tabellare annuo (già rapportato all'orario part time di 18 ore settimanali) € 22.630,38;

- Retribuzione di Posizione (rapportata all'orario part time di 18 ore settimanali) come fissata con deliberazione del Comitato Bacino Verona Sud, previa pesatura da parte dell'Organismo Interno di Valutazione;

- Retribuzione di Risultato pari al 15% della retribuzione di Posizione, previsto dall'art. 57 del CCNL 17.12.2020 del Comparto Funzioni Enti Locali, previa valutazione da parte dell'Organismo Interno di Valutazione;

2. Tale trattamento economico sarà assoggettato al versamento dei contributi ed alle relative ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nelle misure previste dalla specifica normativa.

3. Eventuali modifiche che interverranno nella disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti degli Enti Locali, saranno automaticamente recepite ed applicate al presente rapporto di lavoro.

Articolo 5

Doveri e responsabilità

1. Il dirigente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite e dalle prescrizioni generali contenute nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di

servizio dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, viene assunta la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per i dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 6

Sede di lavoro

1. La sede di lavoro è fissata presso l'ufficio di Via Foro Boario n.8 a Bovolone (VR)

Articolo 7

Ferie – Permessi

1. Ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, sono istituti riconosciuti con le stesse modalità e caratteristiche fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali e dalla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio di Bacino Verona Sud.

Articolo 8

Controversie

1. Eventuali controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono assoggettate alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Articolo 9

Norma di richiamo

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, si richiama la normativa di legge in materia di rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, la disciplina dei contratti collettivi nazionali del Comparto Funzioni Locali, area della dirigenza, ed in quanto compatibili, le disposizioni del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il dirigente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente contratto, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio ed accetta il codice di comportamento, approvato con deliberazione di Comitato n. 27 del 19/09/2016, di cui è stata consegnata copia.

2. A norma della legge sulla privacy la firma apposta in calce al presente contratto varrà anche come autorizzazione al Consiglio di Bacino Verona Sud ad utilizzare i suoi dati personali nell'ambito delle elaborazioni relative ai dipendenti.

3. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL DIRIGENTE